XXXII CORSO INFORMATIVO PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO ANNO 2017

LINEAMENTI GENERALI DELL'I.V.A.

Lezione del 23/06/2017

Dott. Matteo Orilia

- IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- VERSAMENTI PERIODICI I.V.A.
- DICHIARAZIONE DI INTENTO

Il sistema tributario italiano

Si ispira a criteri di progressività: la tassazione aumenta man mano che aumenta il reddito del contribuente.

I tributi si distinguono in:

1. IMPOSTE: sono entrate di danaro per mezzo delle quali lo stato finanzia le spese che sostiene per la realizzazione di opere e servizi pubblici di cui beneficia tutta la collettività. Il costo di tali opere e servizi viene suddiviso fra tutti i cittadini in base alla loro capacità contributiva (art.53 della costituzione). Le imposte si dividono in:
    - **imposte dirette**: colpiscono direttamente il reddito del contribuente, in misura proporzionale (come nel caso dell'Imposta sul reddito delle società, IRES) o con aliquote progressive (come nel caso dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF);
    - **imposte indirette**: colpiscono il reddito dei contribuenti in modo indiretto, in relazione ai consumi e ai trasferimenti di ricchezze. La principale imposta indiretta è l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
    -
2. TASSE: rappresentano il corrispettivo per un servizio reso dalla pubblica Amministrazione, ma di cui beneficia in particolare un soggetto o un gruppo di soggetti. Si tratta, cioè, di un servizio divisibile e prestato dietro domanda dell'interessato. La misura della tassa è normalmente inferiore al valore del servizio prestato, dal momento che si tratta pur sempre di qualcosa di utile per la collettività. Fra le principali ci sono le tasse automobilistiche, le tasse comunali e altre che non interessano direttamente le imprese, quali tasse scolastiche o le tasse per l'ingresso a gallerie o musei;
3.

CONTRIBUTI: sono prelievi coattivi di ricchezza effettuati dallo Stato quando è una parte della collettività a beneficiare di un determinato servizio. È il caso dell'allacciamento di un edificio alla rete idrica o fognaria.

I FATTORI PRODUTTIVI sono gli strumenti, beni o servizi strumentali, utilizzati in una impresa per produrre beni e servizi. I fattori produttivi sono gli inputs del processo produttivo (input di produzione) dalla cui combinazione deriva la produzione del prodotto finale (output di produzione).

Imposte dirette e indirette

Le differenze sono le seguenti:

Le **imposte dirette** sono quelle che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva del soggetto passivo: sono, ad esempio, imposte che colpiscono il patrimonio o il reddito.

Le **imposte indirette** sono quelle che colpiscono una manifestazione mediata della capacità contributiva del soggetto passivo. Esse colpiscono la ricchezza quando viene consumata o trasferita.

Le Imposte indirette sugli Scambi dette " Sugli Affari " occupano un posto di rilievo nei moderni ordinamenti tributari, per il notevole gettito che assicurano. In Italia l'IVA fornisce quasi il 30% degli incassi tributari dello Stato, e circa il 60% di quelle delle imposte indirette.

Sono imposte dirette l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), l'IRES (Imposta sul Reddito delle Società), l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Sono imposte indirette l'IVA, i dazi doganali, le imposte di fabbricazione, le imposte di registro.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava sul consumatore finale, invece per il soggetto passivo d'imposta – (l'imprenditore o professionista) – l'IVA resta neutrale.

Il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, detrae l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.

L'IVA pertanto rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il <u>contribuente di fatto</u> (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il <u>contribuente di diritto</u> (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale.

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:

1. **presupposto oggettivo**: deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi;

2. **presupposto soggettivo**: deve essere effettuata nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate tra privati;

3. **presupposto territoriale**: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.

Le operazioni si considerano eseguite e quindi l'imposta deve essere applicata nel seguente momento (momento impositivo):

1. per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale;

2. per le cessioni di beni mobili, quando avviene la consegna o la spedizione del bene, o quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà;

3. per i servizi, all'atto del pagamento;

4. in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti comporta che l'operazione si considera già effettuata al momento del pagamento in relazione all'importo pagato;

5. si considerano effettuate,a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa fattura.

Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (si dice che l'imposta diventa esigibile) ed il soggetto passivo deve versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dal momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Eccezioni alla regola dell'esigibilità immediata alcune operazioni; per esse il debito d'imposta non nasce al momento dell'emissione della fattura ma

all'atto del pagamento del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con

un volume d'affari inferiore a 200.000 euro per le quali si eserciti la relativa opzione, nonché di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie dell'esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.

EVASIONE IVA

Poiché il pagamento dell'IVA è basato su scontrini, ricevute fiscali e fatture, per l'IVA è diffuso il fenomeno dell'evasione. Vi sono due scenari. In uno il contribuente di diritto (impresa o lavoratore autonomo) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente/committente, consumatore) senza emettere né scontrino, né ricevuta fiscale, né fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA. Nel secondo scenario l'imprenditore, per es. un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto pari all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito.

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IVA

- **Fuori campo IVA**: sono operazioni per le quali non ricorre il presupposto territoriale in Italia; se ricorre in un altro Stato U.E., qui sarà assoggettato ad IVA; se rileva territorialmente in un paese non U.E. sarà assoggettata all'imposta prevista dalle leggi locali. Le operazioni fuori campo IVA non sono di regola soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti:

fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.

- **Imponibili**: quando soddisfano le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- **Non imponibili**: quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale. Costituiscono esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa;
- **Esenti**: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.

IMPORTAZIONI

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono assolvere l'IVA al momento dell'entrata nell'U.E. È compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene viene assoggettato all'aliquota IVA di competenza e all'eventuale dazio: l'importo totale deve essere pagato dall'importatore.

Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana e dell'eventuale dazio il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella disponibilità dell'importatore. Per gli scambi di beni tra paesi U.E. (operazioni intracomunitarie) vige una normativa speciale di carattere transitorio.

ESPORTAZIONI

Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la

fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.

Un soggetto esportatore abituale (che quindi non applica l'IVA sulle esportazioni dei beni), dopo il rilascio di una lettera d'intenti al suo fornitore o all'Ufficio doganale, può chiedere che sui suoi acquisti o importazioni di beni non sia applicata l'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stato introdotto il regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.

Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene, da un lato, versato allo Stato con una registrazione sul registro delle vendite; dall'altro lato, lo stesso importo può essere portato in detrazione con una registrazione sul registro degli acquisti.

Ogni scambio di beni rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo INTRASTAT degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane. I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l'Agenzia delle Entrate del proprio Stato l'iscrizione al V.I.E.S., il Sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA. (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea. Attivo dal 1 gennaio 1993, la finalità del VIES è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi Iva che le pongono in essere.

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

L'IVA è la più importante imposta indiretta del sistema tributario italiano, colpisce la manifestazione mediata della capacità di reddito di un soggetto come i CONSUMI, gli SCAMBI ed i TRASFERIMENTI.

L'Iva è un'imposta che si paga sull'acquisto dei beni e dei servizi. E' importante sapere che è una imposta sui consumi, che colpisce **ogni fase della produzione** di determinati beni e servizi.

Secondo la disciplina dell'Unione Europea, l'Iva deve avere un valore compreso tra il 15 e il 25 per cento. In **Italia**, l'aliquota ordinaria è del **22 per cento**, a seguito dell'incremento entrato in vigore il 1 ottobre 2013.

Il nome dell'imposta deriva dal fatto che colpisce il "**valore aggiunto**", cioè l'incremento di valore che si verifica nel passaggio da un operatore economico all'altro, nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi.

Ad **esempio**: un'impresa spende una certa cifra per acquistare determinati beni e servizi (come le materie prime , sussidiarie, prodotti ecc. – "vedi nota n° 1- a pie' di pagina"), con le quali produrre un determinato bene di consumo. Il valore aggiunto (o "**plusvalore**") è la differenza tra il valore finale che avrà tale bene e il valore dei beni e servizi che l'azienda ha dovuto acquistare per produrlo. La maggior parte dei beni e servizi richiede vari **passaggi**, prima di arrivare al consumatore finale. L'Iva si applica a ciascuno di tali passaggi.

Funzionamento dell'IVA

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul **consumatore finale**, mentre per il "**soggetto passivo**" d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale. Quest'ultimo, infatti, può **detrarre** l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) ai propri acquirenti. L'Iva pertanto rappresenta un **costo** solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, cioè i consumatori finali.

LE Vigenti Aliquote IVA

In Italia Esistono **tre aliquote Iva**

- **4 per cento** (aliquota minima), applicata alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, prodotti agricoli e ittici, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
- **10 per cento** (aliquota ridotta), applicata ai servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
- **22 per cento** (aliquota ordinaria), da applicare in tutti i casi in cui la normativa non prevede una delle due aliquote precedenti.

- NOTE :

1) Sono considerate **Materie Prime** tutti quei materiali che sono alla base per la produzione di altri beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato.

2) DETRAZIONE

La **DETRAZIONE**, nel linguaggio tributario " punto di vista contabile " è la sottrazione di un onere di spesa sostenuto dall'importo dell'imposta dovuta.

3)RIVALSA modo di riscossione delle imposte dovute su stipendî, pensioni, ecc., corrisposti ai proprî dipendenti da **Enti Pubblici, Società** e **Privati**, che sono tenuti a versare allo **Stato** le imposte stesse e hanno nei confronti dei loro dipendenti *diritto di rivalersi* mediante trattenuta all'atto del pagamento degli stipendî,

IL DPR 26.10.1972, N° 633, all'art. 1 stabilisce

L'imposta sul valore aggiunto di applica sulle *cessioni di beni* e sulle *prestazioni di servizi* effettuate nel territorio dello Stato *nell'esercizio di imprese* o *nell'esercizio di arti, professioni* e sulle *importazioni* da chiunque effettuate" >>.

Caratteristiche dell'imposta e Classificazione delle operazioni.

L'imposta sulvalore aggiunto è la principale delle imposte indirette (imposte che colpiscono le manifestazioni mediate della capacità contributiva, cioè non la ricchezza in sé come **reddito** e **patrimonio**, ma i comportamenti, quali scambi e consumi, che fanno presumere una certa ricchezza del contribuente).

Essa colpisce appunto il valore aggiunto di un bene o di un servizio, che è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita al consumatore finale e il costo dei fattori impiegati nella sua produzione. Esso si forma gradualmente attraverso gli incrementi di valore che via via si verificano nei vari passaggi che i beni subiscono nell'ambito del circuito distributivo che collega il produttore al consumatore.

L'Iva ha Quattro caratteristiche

È un'imposta proporzionale, con aliquote differenziate (nonché l'aliquota del 4,10 e 20%) a seconda dei beni e dei servizi che sono oggetto di scambio;

È un'imposta a riscossione frazionata, in quanto viene corrisposta gradualmente nei vari stadi del percorso distributivo;

È un'imposta neutra, perché – a parità di prezzo finale- incide sul consumatore in misura indipendente dal numero dei passaggi che i beni compiono per arrivare fino a lui.

È un'imposta trasparente, perché in ogni fase del processo distributivo è possibile distinguere l'imposta del valore del bene o del servizio scambiato.

Secondo l'art. 1 del DPR 26.10.1972, n. 633, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti, professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate».

DETRAIBILITA'

Dall'IVA addebitata ai propri clienti, mediante l'istituto della rivalsa (che rappresenta un debito nei confronti dell'Erario) è possibile detrarre l'IVA pagata ai propri fornitori o prestatori di servizi, che invece rappresenta un credito. In alcuni casi l'IVA non può essere detratta, diventando pertanto un costo.

I **fattori produttivi sono** gli strumenti, beni o servizi strumentali, utilizzati in una impresa per produrre beni e servizi. I **fattori produttivi sono** gli inputs del processo **produttivo** (input di produzione) dalla cui combinazione deriva la produzione del prodotto finale (output di produzione).

VERSAMENTI PERIODICI IVA

I versamenti periodici relativi all'Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.

I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente.

Occorre, quindi, distinguere tra:

- contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell'eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
- contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Contribuenti trimestrali

In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
- 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività

L'opzione, che deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall'anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

Contribuenti trimestrali speciali

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- distributori di carburanti

- autotrasportatori di merci conto terzi
- esercenti attività di servizi al pubblico
- esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

IMPORTAZIONI

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unio ne Europea, che devono assolvere l'IVA al momento dell'entrata nell'U.E. È compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene viene assoggettato all'aliquota IVA di competenza e all'eventuale dazio: l'importo totale deve essere pagato dall'importatore.

Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana e dell'eventuale dazio il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella disponibilità dell'importatore. Per gli scambi di beni tra paesi U.E. (operazioni intracomunitarie) vige una normativa speciale di carattere transitorio.

ESPORTAZIONI

Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.

Un soggetto esportatore abituale (che quindi non applica l'IVA sulle esportazioni dei beni), dopo il rilascio di una lettera d'intenti al suo fornitore o all'Ufficio doganale, può chiedere che sui suoi acquisti o importazioni di beni non sia applicata l'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stato introdotto il regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.

Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene, **da un lato**, versato allo Stato con una registrazione sul registro delle vendite; **dall'altro lato**, lo stesso importo può essere portato in detrazione con una registrazione sul registro degli acquisti.

Il V.I.E.S.

(VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea. Attivo dal 1 **gennaio 1993, la finalità del VIES è il controllo delle transazioni commerciali in** ambito comunitario e dei soggetti passivi Iva che le pongono in essere.

Il Reverse Charge IVA

Il Reverse Charge è l'inversione contabile, significa che il il **venditore** emette fattura senza addebitare l'imposta (come normalmente invece accade), mentre **l'acquirente** integra la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata. Contemporaneamente,

procede con la **duplice annotazione nel registro acquisti** (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse). Ecco che avviene il **rovesciamento dei ruoli**: chi acquista un bene o servizio diventa soggetto passivo dell'imposta, rispetto al meccanismo tradizionale IVA dove invece lo è chi vende.

All'atto pratico avviene dunque ciò: il venditore emetterà una fattura senza addebito IVA. In contabilità **registrerà quindi un credito verso il soggetto acquirente per cessione di beni/prestazione di servizi. Quest'ultimo riceverà una fattura ma la registrerà integrandola con l'IVA**, ipotizzandola al 22%. In Partita doppia, registrerà due operazioni: l'acquisto e l'autofattura. Sarà dunque l'acquirente a dichiarare l'IVA al Fisco e non il venditore. Normalmente, la fattura con IVA sarebbe stata versata al fornitore; quest'ultimo l'avrebbe poi a sua volta versata allo Stato mentre l'acquirente l'avrebbe portata in detrazione. Invece, col reverse charge su IVA, entrambe queste operazioni vengono effettuate dall'acquirente. Il quale addebiterà l'IVA sulla cessione al consumatore finale, il soggetto passivo effettivo dell'imposta.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

La dichiarazione di intento è il documento con il quale l'**esportatore** abituale attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito tale e manifesta al proprio **fornitore** la volontà di acquistare beni e servizi **senza il pagamento dell'IVA**, nei limiti di un determinato plafond.

Per **esportatore abituale** si intende l'operatore economico in ambito internazionale che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi abbia registrato esportazioni, o operazioni assimilate, per un **ammontare superiore al 10%** del volume di affari conseguito in pari periodo. Naturalmente, gli esportatori che intendono usufruire del regime agevolato della sospensione di imposta, debbono adempiere ad alcune formalità previste specificamente dalla legge.

Presentazione della Dichiarazione d'Intento

A seguito delle recenti modifiche legislative introdotte, le **lettere di intento** debbono essere inviate, a cura dell'esportatore abituale, all'**Agenzia delle Entrate** e soltanto dopo consegnate al proprio fornitore di beni o servizi. L'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, previa generazione automatica del documento, attraverso l'apposito **software** messo a disposizione nel sito dell'Agenzia, non essendo ammessa altra modalità equipollente.

Oltre al software di produzione ed invio delle dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un **software di controllo** che permette di evidenziare eventuali errori o incongruenze dei dati forniti.

CONTENUTO Dichiarazione d'Intento 2017

Il contenuto della lettera d'intenti, in sintesi, riporta i **seguenti dati**:

- **La numerazione**, con riferimento sia al numero di protocollo dell'esportatore abituale, sia al protocollo attribuito dal fornitore;
- **I dati anagrafici del richiedente**, in genere del legale rappresentante ovvero di altra persona delegata all'incombente;
- **La descrizione** della tipologia di operazione richiesta, con anno di riferimento;
- **I dati del destinatario** della lettera;
- **Il tipo di plafond** scelto, solare o mensile.
-

La dichiarazione può riguardare una **operazione singola o più operazioni** tra le stesse parti, e la sua validità può essere ancorata ad un determinato periodo di tempo oppure ad un importo prefissato. In nessun caso però la validità può andare **oltre il 31 dicembre** dell'anno cui si riferisce.

Dichiarazione d'Intento Obblighi dell'Esportatore

Ricevuta la **lettera d'intento**, l'Agenzia delle Entrate rilascia attestato di presentazione che l'esportatore abituale consegnerà in formato cartaceo al suo fornitore, assieme ovviamente alla relativa dichiarazione.

Il fornitore a questo punto dovrà verificare sulla piattaforma del sito dell'AdE la correttezza della lettera di intento ricevuta e soltanto dopo effettuare la vendita in regime di sospensione dell'IVA.

Di converso, il venditore **non ha più l'obbligo di informare telematicamente il fisco** circa le operazioni in regime fiscale agevolato, ma ha comunque **l'onere di**:

- **Annotazione** delle dichiarazioni d'intento negli appositi registri aziendali;
- **Indicazione sulla fattura** degli estremi che individuano la lettera d'intento in forza della quale non si corrisponde l'IVA.

Nel caso in cui l'esportatore abituale invii tardivamente al fornitore la lettera d'intento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con IVA, mentre l'esportatore avrà diritto ad esercitare la detrazione dell'IVA secondo le regole ordinarie.

Dichiarazione Iva 2017

Come noto, a partire dalla **dichiarazione IVA 2017** per l'anno di imposta 2016 sarà in vigore l'obbligo di presentare il modello IVA in forma autonoma nel periodo compreso tra il primo ed il 28 di febbraio.

Il **quadro VI della dichiarazione** sarà per la prima volta riservato ai fornitori di **esportatori abituali** e dovrà obbligatoriamente contenere l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, quali:

- Il numero di **partita IVA** del committente;
- Il numero di **protocollo** attribuito dall'AdE alla lettera d'intento ricevuta per via telematica;
- Il numero progressivo attribuito dall'**esportatore abituale**.

Sotto il profilo sanzionatorio, infine, dal 1 gennaio 2017 viene introdotta la **sanzione amministrativa da € 250 ad € 2.000** per il fornitore dell'esportatore abituale, qualora effettui cessioni di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento ed aver verificato l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Tale sanzione sostituisce la precedente, più gravosa, che prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa che spaziava dal 100% al 200% dell'imposta non applicata.